



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06.05.2011

Art. 4 – modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2019



TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Castelnuovo Bozzente concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.
3. La concessione di agevolazioni, benefici economici e servizi deve tendere al superamento delle situazioni di disagio socio – economico che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedono l'attivazione di risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti.
4. Il sostegno economico è da considerarsi come strumento per la modifica ed il superamento delle difficoltà temporanee e mira al raggiungimento dell'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale. Tale strumento si colloca all'interno di un percorso di responsabilizzazione della famiglia e del singolo individuo.
5. Per tali ragioni i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento devono essere adeguatamente motivati.

ARTICOLO 2 – OBIETTIVI

1. Il Comune svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio – assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:
 - a. Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- b. Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, nel rispetto della specificità delle esigenze.
- c. Sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio – assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.
- d. Sostenere le persone socialmente disadattate e/o affette da minorazioni psico – fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.
- e. Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate.
- f. Promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

- 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Bozzente e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

ARTICOLO 4 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

- 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, i cittadini devono produrre al Comune la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, munita dell'autocertificazione ISEE, accompagnata da apposita domanda per l'erogazione dell'intervento.



2. Per mezzo dell'autocertificazione ISEE e di adeguata istruttoria, l'Assistente Sociale verifica la soglia di accesso e la situazione di reale bisogno in relazione alle effettive condizioni di vita del richiedente e assegna la fascia di appartenenza.
Il Responsabile del Servizio, sulla base di quanto sopra, approva con determina l'esito dell'istruttoria, erogando la concessione.
3. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, e la stessa sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l'assistito convivente, si applica un indicatore ISEE "di servizio" costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante.
4. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale, come meglio specificato nei capitoli a seguire.
5. **Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento, il nucleo familiare del richiedente deve avere provveduto al corretto assolvimento degli obblighi tributari e non deve avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Castelnuovo Bozzente relativamente ai cinque anni di imposta precedenti**

ARTICOLO 5 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

1. La richiesta di sussidio, contributo e/o agevolazione deve essere presentata per iscritto dall'interessato su carta semplice allegando la documentazione richiesta nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.
2. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospendono i tempi di risposta.
3. Le richieste di contributo presentate da persone già in carico ad altri servizi sono valutate tenendo conto del progetto in atto, previo contatto con l'operatore di riferimento, attraverso la richiesta di una relazione.
4. Lo stato di bisogno è accertato dal Servizio Sociale, previa istruttoria dell'Assistente Sociale attraverso un'indagine che coinvolge l'intero nucleo familiare di riferimento, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono propri. Il Servizio Sociale si può avvalere dell'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie per accertare l'effettivo tenore di vita, anche tramite il servizio di Polizia Locale, gli altri uffici del Comune ed altri Enti



pubblici.

5. L'istruttoria dell'Assistente Sociale, comprensiva della valutazione della domanda e della proposta di accoglimento o rifiuto della concessione del sussidio, contributo o agevolazione, è trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Responsabile del Servizio Sociale.
6. L'Ufficio Servizi Sociali comunica al richiedente l'esito della domanda entro 60 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune.
7. I termini del presente articolo possono essere prorogati nel caso di verificarsi la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio. In tal caso la proroga è comunicata per iscritto al richiedente.

ARTICOLO 6 – ACCERTAMENTI

1. Rispetto alla totalità delle istanze di contributo pervenute al Comune, nel caso in cui la documentazione sia prodotta con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sono previsti dei controlli sulla suddetta documentazione, avvalendosi anche della collaborazione di altri uffici comunali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per quanto riguarda le autocertificazioni dichiaranti redditi, sulla base delle vigenti disposizioni ministeriali, può essere richiesta successivamente la presentazione di apposita certificazione reddituale.
3. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere disposti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio.
4. In caso di accertamento della non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota di quanto indebitamente percepito dal dichiarante.



ARTICOLO 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:
 - a. Interventi ad integrazione del reddito
 - b. Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa
 - c. Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
 - d. Trasporti
 - e. Assistenza Domiciliare
 - f. Interventi semiresidenziali
 - g. Interventi residenziali



TITOLO II - I SERVIZI

ARTICOLO 8 - INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà e con interventi mirati al sostegno della natalità.

1. *Prestito sull'Onore*

- a. Il Prestito sull'Onore è uno strumento per favorire il superamento del momentaneo bisogno economico e consiste in un prestito a tasso zero erogato dal Comune, che il destinatario si impegna a restituire secondo un piano previamente concordato.
- b. Tale tipologia di intervento è applicata sulla base ed alle condizioni previste nello specifico *“Regolamento per l'erogazione di Prestiti sull'Onore”* in vigore nel Comune di Castelnuovo Bozzente ed al quale si rimanda per ogni dettaglio.

2. *Bonus Bebè*

- a. L'Amministrazione Comunale interviene con contributi una tantum correlati alle nascite ed alle adozioni di minori a sostegno della famiglia e della genitorialità, mediante lo strumento del *“Bonus bebè”*.
- b. Tale tipologia di intervento è applicata sulla base ed alle condizioni previste nello specifico Regolamento in vigore nel Comune di Castelnuovo Bozzente ed al quale si rimanda per ogni dettaglio.

ARTICOLO 9 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. *Borse lavoro e tirocini formativi*

- c. Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.



- d. L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- e. I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
- f. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare del rimborso spese mensile nella misura massima di € 350,00= in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.
- g. Le singole borse lavoro istituite dall'Amministrazione Comunale non potranno avere durata superiore ai 6 mesi consecutivi. La singola borsa lavoro potrà essere prorogata per non più di 3 volte. La durata complessiva della borsa lavoro, per ogni soggetto interessato e relativamente al complessivo periodo di attivazione incluse eventuali proroghe, non potrà in ogni caso essere superiore ai 24 mesi, terminati i quali la procedura di accesso all'iniziativa andrà ripresentata dagli interessati e riprocessata dagli Uffici Comunali secondo le modalità già indicate.

2. Servizi di Formazione all'Autonomia ed interventi socio-educativi finalizzati all'integrazione delle persone diversamente abili od a rischio di emarginazione

- a. Al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili o comunque a rischio di emarginazione il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio - educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b. L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio - sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l'equipe specialistica di competenza.
- c. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione



della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 1 (Tabella 1).

- d. La Giunta Comunale con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONE DI RETTE E CONTRIBUTI AL COSTO DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

1. Asili nido

- a. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido accreditati, qualora entrambi i genitori svolgano attività lavorativa.
- b. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo del costo della retta mensile nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 2 (Tabella 2).
- e. La Giunta Comunale con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante all'erogatore del servizio.

2. Scuole materne

- a. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno dei costi diretti (buoni pasto) per la frequenza alla scuola materna presente sul territorio comunale.
- b. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.



- c. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo relativo al costo in oggetto nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 2 (Tabella 2).
- e. La Giunta Comunale con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo.

3. Altri servizi di tipo educativo

- a. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi socio - assistenziali e delle rette di frequenza di altri servizi di tipo educativo, compresi i soggiorni vacanza, salvo che il nucleo familiare benefici di altri contributi economici da parte di altri enti statali, regionali, ecc.
- b. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 2 (Tabella 2).
- e. La Giunta Comunale con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

ARTICOLO 11 – TRASPORTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

- 1. Il Comune organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il trasporto di soggetti svantaggiati, funzionale al progetto individuale di inserimento o di assistenza.



2. Al fine di accedere al Servizio di Trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità. Quando il servizio è strettamente funzionale al progetto assistenziale il servizio può essere attivato ed integrato senza la citata istanza.
3. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
4. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 1 (Tabella 1).
5. La Giunta Comunale con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

ARTICOLO 12 - ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Prestazioni a sostegno della persona

- a. Il Comune organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il servizio di assistenza domiciliare quale complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale o educativa prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori, disabili e di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
- b. Le prestazioni socio - assistenziali consistono in attività di aiuto domestico e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.
- c. Al fine di accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare socio - assistenziale o educativa il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- d. L'Assistente Sociale:
 - svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio - ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di



concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;

- verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le osservazioni degli assistenti domiciliari e degli educatori; adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
- e. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 2 (Tabella 2).
- f. La Giunta Comunale con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

2. Somministrazione di pasti a domicilio

- a. L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Bozzente organizza un servizio di preparazione e consegna di pasti caldi a domicilio, per il pasto di mezzogiorno, dal lunedì al sabato esclusi festivi.
- b. Per l'attivazione del servizio e tutti i dettagli relativamente a modalità, costi e tipologia dell'offerta, si rimanda allo specifico Regolamento.

ARTICOLO 13 - INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI

1. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, interviene con erogazioni di tipo economico per favorire l'accesso ai servizi semiresidenziali.

2. Centri diurni

- a. I centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona anziana presso il proprio domicilio.
- b. Al fine di ottenere un contributo sulla retta di frequenza o sul costo del trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.



- c. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza e compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune interviene con un contributo economico sulle spese di frequenza e di trasporto documentate nella misura determinata, con cadenza di regola annuale, con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai fini della predisposizione del Bilancio, sulla base della tabella di parametrizzazione della contribuzione riportata all'Articolo 15, comma 2 (Tabella 2).
- d. La Giunta Comunale con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell'utente.

ARTICOLO 14 - INTERVENTI RESIDENZIALI

1. Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
2. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
3. Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
4. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
5. L'Assistente Sociale è tenuto ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art. 591 del codice penale.
6. L'utente è tenuto al pagamento della retta di ricovero con la propria pensione nonché con tutte le provvidenze di cui è titolare.
7. L'intervento del Comune è limitato alla sola quota residua calcolata nella seguente misura:

$$\text{Integrazione del Comune} = \text{retta} - (\text{pensione} + \text{ogni altro reddito non IRPEF} + \text{patrimonio})$$

8. E' fatta salva in disponibilità dell'utente una quota mensile per le spese personali.
9. La Giunta Comunale con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo in favore dell'utente.



ARTICOLO 15 – TABELLE DI CONTRIBUZIONE

1. Tabella di contribuzione per servizi di formazione all'autonomia ed interventi socio-educativi finalizzati all'integrazione delle persone diversamente abili od a rischio di emarginazione, e per il trasporto di soggetti svantaggiati (Articoli 9.2 e 11 del presente documento)


In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

Fascia ISEE	Percentuale di contribuzione dell'utente al costo del servizio
<i>Fino a 3.000 €</i>	15 %
<i>Da 3.000,01 € a 20.000 €</i>	$15\% + \frac{ISEE - 3.000}{20.000} \times 100\%$
<i>Oltre 20.000 €</i>	100%

Tabella 1: contribuzione ai servizi Artt. 9.2, 11

dove ISEE = indicatore della situazione economica equivalente (in euro) in corso di validità (ovvero emesso da centro abilitato e/o convenzionato con l'Amministrazione Comunale non oltre 365 giorni antecedenti la data di richiesta del servizio) del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio.

La percentuale derivante dalla tabella di cui sopra rappresenta la quota parte del costo del servizio per la quale verrà richiesto il contributo all'utente, al fine di esercire il servizio, come anche rappresentato nel grafico sotto riportato.





Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

Nel caso di compresenza all'interno dello stesso nucleo familiare di più soggetti per i quali si rileva la necessità di interventi di assistenza e/o sostegno di cui al presente comma, si procederà all'individuazione della percentuale di contribuzione secondo la seguente modalità: l'utente per il quale il costo del servizio risulterà il più oneroso sarà chiamato a contribuire secondo la tabella 1, mentre l'eventuale ulteriore familiare utente sarà chiamato a contribuire per una quota pari al 40% del contributo derivante dalla tabella 1. In caso di ulteriori utenti interessati all'interno dello stesso nucleo familiare, saranno chiamati a contribuire per il 30% del contributo derivante dalla tabella 1.

2. Tabella di contribuzione per agevolazioni di rette e contributi di servizi socio – assistenziali, scolastici ed educativi, assistenza domiciliare, interventi semiresidenziali (Articoli 10, 12.1 e 13 del presente documento)

In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

Fascia ISEE	Percentuale di contribuzione dell'utente al costo del servizio
<i>Fino a 15.000 €</i>	$50\% + \frac{ISEE}{15.000} \times 50\%$
<i>Oltre 15.000 €</i>	100%


Tabella 2: contribuzione ai servizi Artt. 10, 12.1, 13

dove ISEE = indicatore della situazione economica equivalente (in euro) in corso di validità (ovvero emesso da centro abilitato e/o convenzionato con l'Amministrazione Comunale non oltre 365 giorni antecedenti la data di richiesta del servizio) del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio.

La percentuale derivante dalla tabella di cui sopra rappresenta la quota parte del costo del servizio per la quale verrà richiesto il contributo all'utente, al fine di esercire il servizio, come anche rappresentato nel grafico sotto riportato.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE



Nel caso di compresenza all'interno dello stesso nucleo familiare di più soggetti per i quali si rileva la necessità di interventi di assistenza e/o sostegno di cui al presente comma, si procederà all'individuazione della percentuale di contribuzione secondo la seguente modalità: l'utente per il quale il costo del servizio risulterà il più oneroso sarà chiamato a contribuire secondo la tabella 2, mentre l'eventuale ulteriore familiare utente sarà chiamato a contribuire per una quota pari al 40% del contributo derivante dalla tabella 2. In caso di ulteriori utenti interessati all'interno dello stesso nucleo familiare, saranno chiamati a contribuire per il 30% del contributo derivante dalla tabella 2.



TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

ARTICOLO 17 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al DPR 07.04.2000, n. 118.
2. L'albo viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento è individuato dalla Giunta compatibilmente alla dotazione organica degli uffici e dei servizi.
2. Con cadenza annuale l'Assistente Sociale provvederà a redigere una relazione consuntiva di dettaglio di tutte le attività ed iniziative intraprese, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, contenente i risultati conseguiti nella gestione dei servizi in riferimento alle aspettative di attivazione, i costi sostenuti ed un confronto con i costi preventivati. Tale relazione di sintesi annuale dovrà essere predisposta entro il termine del mese di Aprile di ogni anno, e dovrà comprendere tutte le attività svolte nell'anno solare precedente.

ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Si rimanda alla Normativa vigente per quanto nell'ambito di pertinenza del presente Regolamento.



ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla delibera
2. Il presente Regolamento sostituisce gli anteriori provvedimenti; si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali previste in precedenza relative agli argomenti trattati nel presente Regolamento.